

Sede di LEGNANO  
LARGO FRANCO TOSI, 3  
20025 LEGNANO MI  
telefono:0331/520511  
e-mail:LEGNANO@INAIL.IT  
pec:LEGNANO@POSTACERT.INAIL.IT

Spett.le  
COMUNE DI BUSTO GAROLFO  
protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

LEGNANO, 08/07/2026

Codice fiscale: 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

### **Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 3671729/92**

Sulla base delle informazioni contenute nella segnalazione 'WEB' pervenuta il 02/07/2026 abbiamo provveduto a:

| Istituire |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | All'interno della PAT n° <b>24803965</b> e della polizza: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dipendenti :</b><ul style="list-style-type: none"><li>° La voce di tariffa 0611 con decorrenza dal 02/07/2026</li></ul></li></ul> |

Nei rispettivi allegati sono riportate le variazioni effettuate.

### **Sede Inail : come contattarla**

La Sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di LEGNANO Codice Sede 13620

- Indirizzo: LARGO FRANCO TOSI, 3

- Telefono: 0331/520511

- Indirizzo di posta elettronica: legnano@inail.it

Contact Center Inail: 06.6001

Potrà inoltre trovare le Informazioni di carattere generale sull'assicurazione INAIL e gli orari aggiornati di apertura al pubblico delle Sedi territoriali, nel sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

Il provvedimento è stato emesso con pratica n 66336922 dalla Sede di LEGNANO, LARGO FRANCO TOSI 3, numero di telefono 0331/520511, ed indirizzo di posta elettronica legnano@inail.it.

## Importo dovuto

L'importo dovuto per l'assicurazione è di € 40,60 come risulta dal riepilogo.

## Termini e modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 20/08/2026, compilando la sezione INAIL del modello F24. Nel fac-simile che segue sono evidenziati gli importi da versare ed i codici da utilizzare per effettuare il versamento.

**Attenzione:** Il mancato o tardato pagamento del premio dovuto comporta l'applicazione di sanzioni civili ed interessi di mora.

### (FAC-SIMILE MOD. F24)

| SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI |             |              |      |                          |         |                             |                                 |         |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                  | CODICE SEDE | CODICE DITTA | C.C. | NUMERO<br>DI RIFERIMENTO | CAUSALE | IMPORTI A DEBITO<br>VERSATI | IMPORTI A CREDITO<br>COMPENSATI |         |
| INAIL                                            | 13620       | 3671729      | 92   | 110029                   | P       | 40,60                       | 0,00                            |         |
|                                                  |             |              |      |                          |         | +/-                         | SALDO (I-L)                     |         |
| Totale I                                         |             |              |      |                          |         | 40,60                       | L 0,00                          | + 40,60 |

### (FAC-SIMILE MOD. F24 EP)

Il modello di pagamento F24 EP, esclusivamente telematico, deve essere utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni dello stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica.

| SEZIONE      | CODICE TRIBUTI/<br>CAUSALE | CODICE | ESTREMI IDENTIFICATIVI | RIFERIMENTO A | RIFERIMENTO B | IMPORTI A DEBITO VERSATI |
|--------------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| N            | 110029                     | 13620  | 3671729                | P             |               |                          |
| SALDO FINALE |                            |        |                        |               |               |                          |
| EURO +       |                            |        |                        |               |               |                          |

## Rateazione

Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale. La rateazione deve essere richiesta alla Sede INAIL competente su indicata (art.2, comma 11, D.L. n. 338/1989).

## Ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi (DPR 314/2001)

Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Inail, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi riguardanti:

a) la classificazione delle lavorazioni (tariffa ordinaria dipendenti, tariffa artigiani autonomi a premio

speciale unitario, tariffa navigazione);

b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;

c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;

d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Non è proponibile all'Inail il ricorso contro l'inquadramento tariffario conforme alla classificazione aziendale disposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge n. 88/1989.

Il ricorso deve essere proposto esclusivamente tramite l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

Il ricorso è deciso dal responsabile della struttura competente entro 180 giorni dalla data di presentazione. Decorso inutilmente questo termine, il ricorso si intende respinto.

Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

Il ricorso deve contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.

La presentazione del ricorso nel termine di 30 giorni comporta per il datore di lavoro la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato: il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei premi assicurativi in base al tasso medio di tariffa nel caso di prima applicazione e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta e applicazione su detta differenza degli interessi di differimento e di dilazione (art. 45, comma 2, DPR 1124/1965).

### **Ricorsi amministrativi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico (DPR 314/2001)**

Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo i primi 2 anni di attività della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale).

Il ricorso deve essere proposto esclusivamente tramite l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

Il ricorso è deciso dal responsabile della struttura competente entro 120 giorni dalla data di presentazione. Decorso inutilmente questo termine, il ricorso si intende respinto. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

Il ricorso deve contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.

La presentazione del ricorso nel termine di 30 giorni comporta per il datore di lavoro la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato: il datore di lavoro deve effettuare il versamento dei premi assicurativi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo

conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta e applicazione su detta differenza degli interessi di differimento e di dilazione (art. 45, comma 2, DPR 1124/1965).

### **Premi speciali unitari**

Contro i provvedimenti con cui sono richiesti dalla competente sede territoriale dell'Inail i premi speciali unitari relativi:

- ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)
- agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni (art. 32, comma 8, decreto legislativo 150/2015)
- agli apparecchi radiologici e all'uso delle sostanze radioattive (legge 93/1958, art. 15 legge 1103/1965)
- agli alunni e studenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e delle università, non statali

il ricorso può essere presentato all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

### **Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento. La legenda che chiarisce la terminologia adottata nel presente provvedimento è disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

DANIELA SELMO

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

### **Riferimenti normativi**

Regio Decreto 28/10/1940 n. 1443 "Codice di procedura civile".

D.P.R. 30/06/65 n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Legge 9/03/1989 n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

D.L. 9/10/1989 n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989 n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati".

Decreto Legislativo 38 del 23 febbraio 2000.

Decreto ministeriale 12 dicembre 2000- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 14 maggio 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso la tariffa dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni".

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 11, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019- Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività" e relative Modalità di applicazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019 -Nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019-Nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione.

**POLIZZA DIPENDENTI****ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO****MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO**

L'importo del premio ordinario di assicurazione è ottenuto moltiplicando il tasso applicato per l'ammontare delle retribuzioni imponibili e dividendo il prodotto per mille. L'importo risultante va maggiorato dell'1% (addizionale ANMIL).

**DECORRENZA**

L'assicurazione decorre dal 02/07/2026.

**CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA E TASSO DI PREMIO**

In base alla Tariffa dei Premi, l'attività è stata classificata come di seguito riportato:

| Descrizione della lavorazione | Gestione tariffaria | Voce |
|-------------------------------|---------------------|------|
| non disponibile               | Altre               | 0611 |

**CALCOLO DEL PREMIO**

In base agli elementi sopra indicati, il premio per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate è quello riportato nel seguente prospetto:

| Periodo assicurativo |            | Voce di tariffa | Retribuzioni totali (evase) (1) | Retribuzioni esenti (evase) (1) | Tasso di tariffa | Oscillazione % | Tasso applicato | Premio |
|----------------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| dal                  | al         |                 |                                 |                                 |                  |                |                 |        |
| 02/07/2026           | 31/12/2026 | 0611            | 5.000,00                        | 0,00                            | 9,24             | -13,00         | 8,04            | 40,20  |
| 01/01/2027           | 31/12/2027 | 0611            | 5.000,00                        | 0,00                            | 9,24             | -13,00         | 8,04            | 40,20  |

## RIEPILOGO IMPORTI CALCOLATI

## POLIZZA DIPENDENTI

| PREMIO |            |            |           |         |                                 |       |                   |
|--------|------------|------------|-----------|---------|---------------------------------|-------|-------------------|
| Titolo | Dal        | Al         | Infortuni | Sil/asb | Addizionale<br>Fondo<br>amianto | Anmil | Importo calcolato |
| 110284 | 02/07/2026 | 31/12/2026 | 40,20     | 0,00    | 0,00                            | 0,40  | 40,60             |

| DETTAGLIO PREMI RICHIESTI PER ANNO |      |              |                   |                     |                |
|------------------------------------|------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Pat                                | Anno | Tipo polizza | Premio precedente | Premio integrazione | Premio attuale |
| 24803965                           | 2026 | Dipendenti   | 3.821,00          | 40,60               | 3.861,60       |